



Decreto Dirigenziale n. 4 del 11/01/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA ROSA MARMI S.R.L., CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN S.ANTONIO ABATE ALLA VIA G. FALCONE, 113, CON ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MARMI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Rosa Marmi S.r.l., con sede legale ed operativa in S. Antonio Abate alla via G. Falcone, 113**, con attività di lavorazione marmi, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con n. 9718 del 06/09/2001, ai sensi del D.P.R. 25/07/91 e reiterata ai sensi del D.lgs.152/06 in data 26/09/2011 con prot. n. 721001, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi svoltasi il 21/11/2011, il cui verbale si richiama:
 - a.1. l'ASL, con nota prot. n.2778 del 16/11/11, ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;
 - a.2. la Provincia, con nota prot. gen. 117607 del 16/11/11, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;
 - a.3. è stata acquisita attestazione del Comune datata novembre 2011 in cui si dichiara che l'immobile in cui si svolge l'attività è oggetto d'istanza di concessione edilizia in sanatoria - pratica n. 39/1995 - e presenta una destinazione ad uso artigianale;
 - a.4. l'Amministrazione procedente ha assegnato all'ARPAC e al Comune un termine di 20 giorni dall'acquisizione del verbale per esprimere il proprio parere;

CONSIDERATO

- a. che l'ARPAC con nota prot. gen. n.42809 del 24/11/2011 ha espresso parere favorevole in quanto l'impianto di abbattimento è idoneo al contenimento delle polveri, prescrivendo misure ed analisi delle emissioni da effettuarsi con cadenza annuale, attuazione di un piano di manutenzione dell'impianto di abbattimento al fine di garantire la migliore efficienza dello stesso e predisposizione di prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;
- b. che è trascorso il tempo concesso al Comune per esprimere il proprio parere senza che lo stesso abbia manifestato la propria volontà e, pertanto, ai sensi dell'art.14 ter, co.7, L.241/90 e s.m.i. si considera acquisito il suo assenso;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto su “considerato”, lo stabilimento sito in **S. Antonio Abate alla via G.Falcone, 113**, gestito dalla **Rosa Marmi S.r.l.**, esercente attività di lavorazione marmi con l'obbligo, per la Società, di effettuare analisi e misure delle emissioni con cadenza annuale, di definire un piano di manutenzione per garantire l'efficienza dell'impianto di abbattimento e di predisporre prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di lavorazione marmi e graniti, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **S. Antonio Abate, alla via G. Falcone, 113**, gestito dalla **Rosa Marmi S.r.l.** con **sede legale in S. Antonio Abate alla via G. Falcone, 113**, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZION E mg/Nmc	PORTAT A nm ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Banco aspirante nella fase di sagomatura e levigatura bordi delle lastre di marmo	Polveri	0,09	10.000	0,9	Ad acqua

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2.i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3.contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, definendo un piano di manutenzione degli stessi e predisponendo idonee prese di campionamento ai camini e accesso agli stessi in sicurezza per i successivi controlli;
- 2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime del nuovo camino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. dovranno essere fornite alla Provincia le informazioni sulla produzione e smaltimento dei rifiuti e approvvigionamento idrico;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **Rosa Marmi S.r.l., con sede legale ed operativa in S. Antonio Abate alla via G. Falcone, 113;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di **S. Antonio Abate**, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi